

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**II TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA**

riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.

Dott. Roberto Braccialini

Presidente

Dott. Pietro Spera

Giudice

Dott. Cristina Tabacchi

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
dichiarativa di fallimento

Vista l'istanza di fallimento presentata da **MAHMUD DOLLAN** nei confronti di

**Emtiaz Sultan Masum (MTZMSM82T10Z249G)**  
**titolare dell'impresa individuale**  
**FAROUK COMMUNICATION di Emtiaz Sultan Masum**  
**ora SAHIL MINIMARKET di Emtiaz Sultan Masum (P.I. 01927870996)**

**29** udito il giudice relatore in camera di consiglio;

rilevato che il ricorso è stato tempestivamente notificato (in data 29 luglio 2022 per l'udienza del 21 settembre 2022) e che a tale udienza nessuno è comparso nonostante la regolare notifica effettuata ai sensi dell'art. 15 l. Fall. nonché personalmente al legale rappresentante;

rilevato che lo stato di insolvenza del debitore si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto dalla incapacità di fare fronte ad obbligazioni nei confronti dei lavoratori anche per somme consistenti, trattandosi di creditori strategici, si deve supporre il blocco dell'attività in mancanza della retribuzione.

Il mancato pagamento di detti crediti e di quelli dell'Erario, ammontanti a poco più di 172.000,00 euro, i plurimi pignoramenti negativi, sono sintomo della incapacità definitiva di fare fronte a qualunque obbligazione, dato che la società appare del tutto impossibilitata a perseguire lo scopo economico che ne giustifica l'esistenza.

Sebbene regolarmente notificata l'istanza di fallimento non ha visto la costituzione della società.



Osserva il Tribunale che è allora pressoché pacifico che non esistano nel caso di specie attività con le quali poter soddisfare integralmente ed equamente i creditori sociali anche ove fosse residuo l'unico credito dei ricorrenti. nonostante il credito sia portato da decreti ingiuntivi non opposti, esito infruttuoso di esecuzioni, cessazione della attività, chiusura della sede ;

rilevato che dagli atti è emerso che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 15 ult. comma L.F. e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 1 L.F. per l'esonero da fallimento dell'imprenditore commerciale poiché non è stata fornita prova – il cui onere è certamente ricadente sul debitore - del possesso congiunto dei tre requisiti previsti dall'art. 1, comma secondo, L.F. ai fini dell'esclusione del fallimento, ed è comunque assente ogni dato, rispetto al quale neppure sarebbe possibile un'indagine officiosa, stante il mancato deposito di bilanci e dichiarazioni dei redditi

ritenuto che il Curatore, nominato in dispositivo, sia persona qualificata ai sensi dell'art.28, lettera a) l. fall. come risulta dalla sua abilitazione professionale e dalla pregressa esperienza e collaborazione quale curatore in altre procedure concorsuali

P.Q.M.

Il Tribunale,

Visto l'art.16 L.F.

Dichiara, ad ogni effetto di legge, il fallimento di

**Emtiaz Sultan Masum (MTZMSM82T10Z249G)**  
**titolare dell'impresa individuale**  
**FAROUK COMMUNICATION di Emtiaz Sultan Masum**  
**ora SAHIL MINIMARKET di Emtiaz Sultan Masum (P.I. 01927870996)**  
**con sede in Genova, 16137 Via Canevari 64 R,**

Nomina, quale giudice delegato alla procedura il giudice relatore, dott.ssa Cristina Tabacchi;

Nomina quale curatore il dott. Nicola FOSSATI

ORDINA

alla società fallita e per essa all'amministratore il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni.

STABILISCE

che l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo abbia luogo (salve diverse indicazioni) nella stanza del G.D. il giorno **18/01/2023 ore 11.30**

ASSEGNA



ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza come infra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal Curatore (si avverte sin d'ora che domande di insinuazione inviate con mezzi diversi da quello indicato non saranno prese in considerazione);

DISPONE

che la Cancelleria provveda agli adempimenti previsti dall'art. 17 R.D. 267/1942 ed in particolare alla comunicazione all'Ufficio del Registro delle Imprese competente per la annotazione.

Autorizza la prenotazione a debito ex art.146 del D.P.R. 30.5.2002 n.115.

Autorizza fin d'ora il pagamento del campione penale, dell'iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura fallimentare invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento

Così deciso in Genova, 06/10/2022

Il Presidente

Dott. Roberto Braccialini

